



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori FOSSON, CUFFARO, SACCOMANNO, GIAI, e PINZGER

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 DICEMBRE 2008

Disposizioni in materia di istituzione e regolamentazione
delle case da gioco

ONOREVOLI SENATORI. - Il disegno di legge in questione si pone come fine la razionalizzazione e la regolamentazione del settore delle case da gioco.

Da troppi anni si attende una legge che disciplini organicamente l'istituzione e la gestione delle case da gioco in Italia, al fine altresì di combattere i fenomeni legati al gioco d'azzardo e clandestino. Un approccio approfondito, che si faccia carico di un'attenta e non superficiale analisi della questione, difficilmente non potrà tener conto del fatto che quello delle case da gioco costituisca il settore nel quale più frequentemente può essere dispiegata l'attività di «ripulitura» e di riciclaggio di denaro di provenienza delittuosa.

Un settore in continua evoluzione come quello turistico, ha d'altra parte l'esigenza di una regolamentazione di quest'importante risorsa, ritenuta giustamente primaria nell'offerta turistica, rendendo urgente una disciplina in merito. Il disegno di legge ha quindi come obiettivi fondamentali:

a) adeguare l'attuale legislazione nazionale a quella comunitaria;

b) disciplinare organicamente la dislocazione ed ubicazione delle sale da gioco, secondo il criterio del bacino d'utenza, al fine di consentirne un'omogenea e non conflittuale presenza sul territorio nazionale;

c) prevedere la possibilità di apertura e gestione di case da gioco periodiche o stagionali nei comuni a più alta vocazione turistica;

d) contrastare adeguatamente i fenomeni di gioco d'azzardo clandestino.

Questi elementi salienti vengono accompagnati da un severo controllo da parte dei poteri ispettivi sia per ciò che concerne i criteri di istituzione di una nuova sala da gioco, sia relativamente alla distribuzione dei proventi.

Riteniamo questo disegno di legge come una possibile risposta organica ad un vuoto legislativo ormai da colmare, consentendo uno sviluppo ed un adeguamento agli *standard* europei dei nostri operatori turistici e contrastando, nello stesso tempo, fenomeni malavitosi in continua espansione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Istituzione di nuove case da gioco)

1. In deroga agli articoli 718, 719, 720, 721 e 722 del codice penale, e per le finalità di cui all'articolo 2 della presente legge, è autorizzata l'apertura di case da gioco su tutto il territorio nazionale secondo le disposizioni della presente legge.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge i comuni interessati all'apertura di case da gioco presentano alla regione o alla provincia autonoma competente per territorio un'apposita richiesta approvata con delibera del consiglio comunale, ai sensi dell'articolo 7, comma 2.

3. Alla richiesta di cui al comma 2 è allegata una relazione illustrativa, contenente indicazioni idonee a comprovare:

a) il rispetto dei criteri generali di cui all'articolo 3;

b) la previsione di creazione di occupazione diretta e indiretta;

c) la recettività turistica dei comuni interessati e dei comuni limitrofi;

d) l'adeguatezza delle caratteristiche tecnico-logistiche e storico-artistiche della struttura da adibire alla casa da gioco ai sensi dell'articolo 3 nonché dall'articolo 7, comma 3.

4. La regione o la provincia autonoma competente autorizza l'apertura permanente della casa da gioco sul proprio territorio nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 3 nonché dall'articolo 7, comma 3.

Art. 2.

(Finalità)

1. L'apertura di case da gioco è autorizzata per le seguenti finalità:

a) dare attuazione alle disposizioni in materia di esercizio del gioco d'azzardo e di trattamento dei dipendenti delle case da gioco, di cui alla direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005;

b) contrastare il gioco non autorizzato e clandestino nonché i fenomeni malavitosi ad esso connessi;

c) garantire all'industria turistica nazionale e locale condizioni concorrenziali analoghe a quelle degli altri Stati membri dell'Unione europea;

d) disciplinare la sicurezza del gioco e dei luoghi ove esso è svolto nonché la qualificazione tecnico-professionale degli operatori del settore;

e) prevedere nuove ed originali fonti di finanziamento degli enti locali e assistenziali senza ulteriori oneri a carico dello Stato.

Art. 3.

(Dislocazione e criteri di ubicazione di case da gioco sul territorio nazionale)

1. Al fine di consentire un'omogenea e non conflittuale presenza di case da gioco sul territorio nazionale, anche tenendo conto dell'ubicazione delle case da gioco di cui al comma 5, l'istituzione di nuove case da gioco deve essere conforme ai criteri stabiliti dal presente articolo.

2. I comuni che presentano la richiesta di cui all'articolo 1, comma 2, devono attestare che la casa da gioco sia ubicata ad una distanza minima dalle altre case da gioco esistenti di 250 chilometri o, in alternativa, di 150 chilometri se in presenza di un bacino

di utenza di almeno 7 milioni di cittadini italiani maggiorenni.

3. Solo i comuni possono essere titolari dell'autorizzazione per la gestione di una casa da gioco; a tal fine essi devono essere proprietari degli immobili, delle strutture e dei materiali necessari al suo regolare funzionamento.

4. Ai fini della scelta tra più comuni richiedenti nella stessa regione, sono preferiti:

a) i comuni caratterizzati da un'offerta turistica variegata, i cui flussi siano qualitativamente e quantitativamente compatibili con l'apertura di una casa da gioco;

b) i comuni presentatori di progetti che prevedono la disponibilità ed il recupero di beni culturali e la creazione di sistemi turistici locali, ai sensi dell'articolo 5 della legge 29 marzo 2001, n. 135, da realizzare con la formula del finanziamento del progetto, con preferenza per i progetti che prevedono il coinvolgimento economico di un territorio più vasto del proprio territorio comunale identificabile come distretto turistico;

c) i comuni che abbiano avanzato richiesta di apertura di una casa da gioco con indicazione documentata di rilevanti precedenti storici specifici.

5. Le case da gioco di Sanremo, Saint-Vincent, Campione d'Italia e Venezia proseguono l'attività sulla base dei rispettivi titoli di istituzione e di esercizio in atto alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 4.

(Comuni a vocazione turistica)

1. È istituito il Registro nazionale dei comuni a vocazione turistica, come definiti ai sensi del comma 2.

2. Sono definiti comuni a vocazione turistica quelli cui tale qualifica è riconosciuta, dalle competenti regioni o province autonome, sulla base del possesso dei requisiti, stabiliti con il decreto di cui al comma 4,

inerenti alla conservazione ed alla qualificazione del patrimonio artistico, culturale ed ambientale, alla sua promozione ed alla preminenza della sua valenza economica sulle altre attività del territorio comunale.

3. La qualifica di comune a vocazione turistica è attribuita con provvedimento motivato dei competenti organi regionali o delle province autonome, da trasmettere al Ministro dello sviluppo economico.

4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definisce i criteri per il riconoscimento della qualifica di comune a vocazione turistica.

5. Presso il Ministero dello sviluppo economico è istituita una commissione permanente per la verifica del possesso dei requisiti stabiliti ai sensi del comma 4, nonché per la determinazione delle graduatorie relative ai comuni dichiarati a vocazione turistica, ai fini dell'iscrizione al Registro nazionale di cui al comma 1. La commissione può, in caso di contestazioni o denunce, intervenire ai fini della verifica della permanenza dei requisiti prescritti e valutare eventuali proposte di revoca della qualifica attribuita ai sensi del comma 3.

Art. 5.

(Case da gioco periodiche o stagionali)

1. Ogni gestore di casa da gioco, nel rispetto dei criteri previsti all'articolo 3, può, con motivata richiesta all'autorità competente, ottenere autorizzazioni periodiche o stagionali per l'istituzione di succursali nell'ambito del proprio bacino di utenza primario, con obbligo di rendicontazione distinta e separata e ripartizione dei proventi ai sensi dell'articolo 16.

Art. 6.

(Determinazione della località)

1. Nell'ambito di ogni singola regione o provincia autonoma, l'amministrazione competente, valutato il possesso dei requisiti previsti dalla presente legge, provvede a determinare la località sede della casa da gioco.

Art. 7.

(Autorizzazioni)

1. È data facoltà ad ogni regione e provincia autonoma, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, e nel rispetto dei requisiti di cui all'articolo 3, di autorizzare l'apertura di una casa da gioco, su richiesta del sindaco del comune interessato presentata ai sensi del comma 2 del presente articolo.

2. La richiesta di autorizzazione all'apertura della casa da gioco è approvata, a maggioranza assoluta, dal consiglio comunale ed è inoltrata dal sindaco al Presidente della giunta regionale o provinciale competente, corredata da una relazione illustrativa contenente le indicazioni di cui all'articolo 1, comma 3.

3. L'autorizzazione all'apertura della casa da gioco è rilasciata, entro sei mesi dalla presentazione della richiesta ai sensi del comma 2, con decreto del Presidente della giunta regionale o provinciale e non può eccedere la durata della concessione di cui all'articolo 8.

Art. 8.

(Durata della concessione)

1. La durata della concessione per la gestione di una casa da gioco è fissata in dieci anni ed è rinnovabile, su richiesta dell'interessato e previa verifica della permanenza dei requisiti previsti dalla presente legge. In caso di più richieste concorrenti, l'aver ge-

stato una casa da gioco costituisce titolo di preferenza.

Art. 9.

(Regolamento)

1. Il Presidente della giunta regionale o provinciale emana, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il regolamento concernente la disciplina e l'esercizio delle case da gioco.

2. Il regolamento di cui al comma 1 reca disposizioni atte a garantire e disciplinare:

- a) la tutela dell'ordine pubblico;
- b) le norme per l'accesso alla casa da gioco ed i divieti di frequentazione per particolari categorie di cittadini, per motivi di età, di ordine sociale o collegati alle funzioni esercitate dai medesimi, nonché per soggetti notoriamente dediti all'esercizio professionale del gioco;
- c) le specie ed i tipi di giochi che possono essere autorizzati; nella casa da gioco è comunque ammesso il gioco con *slot-machine*;
- d) il rapporto tra tavoli da gioco e numero di apparecchiature elettromeccaniche di gioco;
- e) i giorni in cui, per speciali ricorrenze o festività, è fatto divieto di esercitare il gioco;
- f) le misure idonee ad assicurare la correttezza della gestione amministrativa ed il controllo delle risultanze della stessa da parte degli organi competenti;
- g) misure idonee a contrastare le attività di gioco patologico;
- h) le modalità e la disciplina per la concessione a terzi della gestione della casa da gioco, precisando:
 - 1) le garanzie da assumere da parte dell'ente concedente e le cauzioni dovute dal concessionario, che non devono comunque essere inferiori al 30 per cento del capi-

tale sociale del concessionario stesso, che non può essere inferiore a 5 milioni di euro;

2) le qualità morali e le condizioni economiche reali che devono possedere il concessionario ed il personale addetto;

3) le disposizioni per il regolare versamento al comune degli importi stabiliti per la concessione ed i relativi controlli, con l'indicazione di una quota minima obbligatoria;

4) la possibilità di revoca da parte dell'amministrazione titolare della concessione stessa, senza obbligo alcuno di risarcimento dal danno o di indennizzo, quando risulti comprovata la mancata ottemperanza del concessionario alle condizioni previste dalla concessione;

5) la disciplina delle disposizioni cautelari atte ad assicurare la regolarità dell'esercizio della casa da gioco e delle attività che vi si svolgono.

Art. 10.

(Gestione)

1. È vietata la gestione diretta della casa da gioco da parte del comune. I comuni autorizzati all'apertura di una casa da gioco ne effettuano l'esercizio e la gestione attraverso una delle seguenti procedure:

a) mediante l'affidamento in concessione ad una società con capitale interamente pubblico partecipato da regione o provincia autonoma e comune o con capitale misto a maggioranza pubblica partecipato dai medesimi enti;

b) mediante l'affidamento in concessione, in base alle norme vigenti in materia di pubblici appalti, ad una società per azioni avente sede nel territorio nazionale.

2. In ogni caso il soggetto gestore deve essere iscritto all'Albo nazionale dei gestori di cui all'articolo 12.

3. Il soggetto gestore esercita e gestisce direttamente la casa da gioco, in osservanza

del capitolato generale di cui al comma 4, e non può cedere ad altri la concessione, né delegare altri all'esercizio o alla gestione. Il soggetto gestore della casa da gioco ha la facoltà di dare in concessione a terzi la gestione dei servizi complementari non riguardanti l'attività di gioco.

4. La concessione è assegnata sulla base di un capitolato generale uniforme, redatto dalla regione o provincia autonoma, nel quale sono definiti i diritti e gli obblighi del soggetto gestore, ed in particolare:

a) la percentuale degli incassi lordi spettante al gestore, che non deve comunque essere inferiore al 50 per cento sui giochi tradizionali e al 30 per cento sui giochi elettronici;

b) la percentuale minima sulla quota di proventi lordi percepiti che il gestore deve reinvestire nell'ambito del territorio comunale o del distretto turistico, per la promozione di iniziative turistiche, culturali e di spettacolo idonee alla promozione del territorio e della casa da gioco ed al suo più intenso funzionamento; tale percentuale non può essere inferiore al 3 per cento della quota spettante al gestore;

c) le garanzie che il comune è tenuto a richiedere al concessionario;

d) l'obbligo di iscrizione all'Albo nazionale dei gestori di cui all'articolo 12;

e) l'obbligo di segreto professionale, esclusi i casi previsti dal codice di procedura penale;

f) la possibilità per il gestore concessionario di svolgere in proprio, con obbligo di rendicontazione separata in sede di bilancio, o a mezzo di un istituto di credito abilitato, operazioni di cambio valuta, cambio di assegni e di altri titoli di credito, riconoscendo espressamente la possibilità di esercitare l'azione di recupero dei crediti, in deroga all'articolo 1933 del codice civile;

g) le ipotesi di revoca o decadenza della concessione;

h) l'impegno all'osservanza degli obblighi in materia di controlli di cui agli articoli 18 e 19.

5. I rapporti di obbligazione tra l'ente concedente e il concessionario gestore sono regolati sulla base di una convenzione, approvata dal consiglio comunale, sottoscritta dalle parti all'atto del rilascio del provvedimento di concessione. La convenzione deve specificatamente indicare:

- a)* la durata della concessione;
- b)* le modalità d'uso del patrimonio comunale;
- c)* il regolamento della casa da gioco;
- d)* la specie ed i tipi dei giochi consentiti e la loro specifica regolamentazione;
- e)* l'indicazione analitica delle attività di promozione;
- f)* le disposizioni volte a garantire l'ordine pubblico ed in particolare la disciplina dell'accesso dei giocatori; l'accesso non può comunque essere consentito a particolari categorie di cittadini, per motivi di età, di ordine sociale o collegati alle funzioni esercitate dai medesimi, nonché a soggetti notoriamente dediti all'esercizio professionale del gioco;
- g)* la natura e le modalità dei controlli;
- h)* il contratto di lavoro di dirigenti, impiegati, operai ed ausiliari;
- i)* la modalità di ripartizione delle mance secondo contrattazione tra le parti;
- l)* l'obbligo di formazione e qualificazione del personale.

6. Nelle case da gioco esistenti, di cui all'articolo 3, comma 5, l'accesso dei giocatori è disciplinato dalle norme e dai regolamenti vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 11.

(Revoca della concessione e cancellazione dall'Albo)

1. La violazione delle disposizioni degli articoli 3, 9 e 10 comporta l'immediata sospensione della concessione e, a seguito di revoca, la successiva cancellazione dall'Albo nazionale dei gestori di cui all'articolo 12, nel caso di accertata responsabilità del soggetto gestore della casa da gioco, ovvero, in caso di accertata responsabilità dell'ente concedente, la revoca dell'autorizzazione di cui all'articolo 1 o il divieto di utilizzare la sede di proprietà dell'ente concedente adibita a casa da gioco ai sensi dell'articolo 3, comma 3.

Art. 12.

(Albo nazionale dei gestori - Federgioco)

1. È istituito, presso il Ministero dell'interno, l'Albo nazionale dei gestori di case da gioco, di seguito denominato «Albo nazionale», al quale possono essere iscritte esclusivamente le società per azioni di diritto privato e le società di gestione di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a).

2. Alla tenuta dell'Albo nazionale provvede il Ministero dell'interno, al quale sono altresì demandate la nomina del presidente dell'Albo nazionale, la raccolta e l'istruttoria delle domande, la verifica dei requisiti, la gestione delle iscrizioni e delle cancellazioni nonché la funzione di controllo.

3. Ogni cittadino italiano o appartenente a Stati membri dell'Unione europea, in possesso dei requisiti di trasparenza e affidabilità previsti dal regolamento di cui all'articolo 9, può chiedere l'iscrizione all'Albo nazionale, fermo restando l'obbligo di accertamento dei medesimi requisiti all'atto della concessione o del rinnovo di essa.

4. È comunque vietata l'iscrizione all'Albo nazionale ai soggetti ai quali, singolarmente o societariamente, è stata vietata la partecipazione alla conduzione di case da gioco sia nei Paesi membri dell'Unione europea che nei Paesi extracomunitari.

5. L'iscrizione all'Albo comporta la partecipazione a Federgioco.

Art. 13.

(Albo nazionale dei croupier)

1. È istituito, presso il Ministero dell'interno, l'Albo nazionale degli impiegati e tecnici delle case da gioco (*croupier*). Per l'iscrizione all'Albo è necessaria la partecipazione a corsi riconosciuti dall'Albo nazionale o istituiti da scuole di formazione interne alle case da gioco autorizzate e che prevedono, al loro termine, il rilascio di un attestato, o l'aver svolto le mansioni di *croupier* presso case da gioco italiane per un periodo di almeno tre anni.

2. Eventuali licenziamenti per giusta causa o giustificato motivo inerenti le mansioni di *croupier* esercitate presso case da gioco italiane o estere comportano l'immediata revoca dell'iscrizione all'Albo.

3. In caso di sospensione cautelare per i motivi di cui al comma 2 l'iscrizione all'Albo verrà conseguentemente sospesa.

4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'interno, con proprio decreto, adotta le norme di attuazione del presente articolo, prevedendo, in particolare, l'istituzione di un gruppo di lavoro composto dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale e dei datori di lavoro, con il compito di determinare le mansioni oggetto dell'attività di *croupier* nonché il relativo trattamento giuridico ed economico.

Art. 14.

(Amministratori e dirigenti)

1. Gli amministratori e i dirigenti delle società concessionarie delle case da gioco, oltre al possesso di requisiti professionali maturati nel settore o in altre attività imprenditoriali, devono dimostrare il possesso dei requisiti previsti dalla presente legge e dai relativi regolamenti. Tali requisiti devono permanere per tutta la durata del mandato, pena la revoca dello stesso.

2. Gli amministratori ed i dirigenti di cui al comma 1, nonché i membri del consiglio di amministrazione della società concessionaria, devono godere dei diritti civili e politici e agli stessi si applicano le previsioni di cui all'articolo 2382 del codice civile.

Art. 15.

(Personale dipendente)

1. Al personale dipendente delle case da gioco si applicano le disposizioni di cui all'articolo 14.

2. Il personale dipendente delle case da gioco non può possedere azioni o quote della società concessionaria. È vietata ogni partecipazione del predetto personale all'utile della società concessionaria.

3. Non è consentito al personale dipendente partecipare al gioco ed accettare emolumenti dai giocatori, salvo quanto previsto all'articolo 10, comma 5, lettera i).

Art. 16.

(Ripartizione dei proventi)

1. Fermo restando quanto previsto dai vigenti disciplinari per le case da gioco, i proventi lordi delle case da gioco istituite ai sensi della presente legge, al netto della percentuale spettante al soggetto gestore, sono

ripartiti fra comune, regione o provincia autonoma.

2. I proventi spettanti al comune, alla regione e alla provincia autonoma ai sensi del comma 1 sono soggetti a vincolo di destinazione per investimenti nella casa da gioco e nel settore turistico, nell'adeguamento delle strutture e delle infrastrutture, dell'apparato burocratico ed amministrativo, nella creazione del servizio ispettivo di cui all'articolo 19, nel potenziamento del corpo di polizia urbana, nel restauro e nella conservazione dei beni culturali e dell'arredo urbano, e comunque nelle iniziative finalizzate al miglioramento dell'offerta turistica locale, nel settore del sociale, dell'assistenza e del volontariato con obbligo di rendicontazione distinta e separata nel bilancio comunale. Negli interventi di cui al presente comma si intendono ricompresi anche il ripianamento di mutui eventualmente accesi per l'adeguamento e la ristrutturazione della sede della casa da gioco e per l'acquisto delle strutture e del materiale di gioco e di controllo;

3. Le case da gioco già esistenti, di cui all'articolo 3, comma 5, continuano a ripartire i proventi di gioco secondo le percentuali stabilite in applicazione delle norme previgenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 17.

(Comitato di coordinamento)

1. Entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito presso il Ministero dell'interno un comitato con funzioni di coordinamento e vigilanza relativamente alle attività di cui alla presente legge.

2. Il comitato di cui al comma 1 è nominato con decreto del Ministro dell'interno ed è composto da un suo rappresentante con funzioni di presidente, da un rappresen-

tante dei Ministeri dell'economia e delle finanze e del lavoro, della salute e delle politiche sociali, da un rappresentante della Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, dal responsabile del Nucleo speciale di polizia dei giochi di cui all'articolo 19, dal presidente dell'Albo nazionale dei gestori di cui all'articolo 12, dal presidente dell'Albo nazionale dei *croupier* di cui all'articolo 13 e da rappresentanti delle località ove hanno sede le case da gioco.

3. In caso di esame di problemi relativi ad una singola casa da gioco, devono essere chiamati a partecipare alle sedute del comitato di cui al comma 1 il rappresentante del governo regionale o della provincia autonoma concedente ed il presidente della società di gestione della casa da gioco interessata; analogamente, nel caso di esame di problemi specifici del personale delle case da gioco devono essere chiamati a partecipare i rappresentanti dei sindacati del settore.

Art. 18.

(Controlli)

1. Ogni comune titolare di casa da gioco deve istituire adeguati controlli sul corretto funzionamento della casa da gioco, sul rispetto delle leggi vigenti in materia e sulla corretta e finalizzata gestione dei proventi.

Art. 19.

(Polizia dei giochi)

1. Nell'ambito del Dipartimento della pubblica sicurezza presso il Ministero dell'interno, di cui alla legge 1° aprile 1981, n. 121, è istituita la Direzione centrale per il controllo degli ippodromi, delle case da gioco e di tutte le altre attività di gioco e scommesse.

2. Presso la Direzione centrale di cui al comma 1 è istituito un Nucleo speciale di polizia dei giochi composto da personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, con compiti di prevenzione, di polizia giudiziaria e di informazione per il controllo dell'esercizio e della gestione degli ippodromi, delle case da gioco e di tutti gli altri luoghi ove si praticano i giochi autorizzati.

3. Per i controlli di cui al comma 2 e per l'azione penale di contrasto e repressione del gioco d'azzardo clandestino la Direzione centrale di cui al comma 1, in attuazione degli indirizzi del comitato di cui all'articolo 17 ed avvalendosi del Nucleo speciale di polizia dei giochi di cui al comma 2, può:

a) ispezionare i locali di gioco avendovi libero accesso, ispezionare i locali amministrativi, i libri sociali ed i dati contabili, gli atti amministrativi nonché i luoghi e gli stabilimenti ove hanno luogo la costruzione e la manutenzione del materiale di gioco;

b) vigilare, verificando sistematicamente i requisiti per l'iscrizione e la permanenza nell'Albo nazionale, e provvedendo al controllo dei dipendenti, dei soci e degli amministratori delle società di gestione delle case da gioco e degli ippodromi;

c) garantire il rispetto delle norme di pubblica sicurezza e del regolamento di cui all'articolo 9 nei locali di gioco e nelle loro immediate vicinanze.

4. Le notizie patrimoniali sulla clientela delle case da gioco e degli ippodromi, comunque conosciute nell'assolvimento delle mansioni elencate al comma 3, non possono in alcun caso essere utilizzate ai fini fiscali.

Art. 20.

(Prestiti e norme antiriciclaggio)

1. L'ente gestore non può in nessun caso concedere prestiti e deve attenersi alle normative nazionali antiriciclaggio previste per

il settore pena l'immediata revoca della concessione.

Art. 21.

(Accesso alla casa da gioco)

1. L'accesso alla casa da gioco è consentito a tutti i cittadini di maggiore età in possesso dei requisiti previsti dalla presente legge, previa presentazione di un documento, e che non abbiano evidenti e conosciute incompatibilità.

Art. 22.

(Sanzioni penali)

1. Le pene previste agli articoli 718, 719, 720, 721 e 722 del codice penale per l'esercizio e la partecipazione al gioco d'azzardo non autorizzato sono raddoppiate.

2. Il tentativo fraudolento di acquisire una vincita è punito secondo le pene previste dal codice penale per il tentato furto, e comporta l'obbligo della denuncia da parte del gestore della casa da gioco nei confronti del responsabile.

Art. 23

(Regime fiscale)

1. Alle case da gioco si applica la disposizione di cui all'articolo 6 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 30 dicembre 1995.

2. I proventi derivanti all'ente concedente costituiscono, a tutti gli effetti, entrate di natura pubblicistica da classificare nel bilancio quale entrata tributaria anche ai sensi dell'articolo 19 del decreto-legge 1° luglio 1986,

n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488.

3. Il trattamento dei proventi di cui al comma 2 si applica anche nei confronti di ogni altro beneficiario.

4. Le vincite realizzate presso le case da gioco italiane sono esenti da imposte.

